

Serie Ordinaria n. 40 - Mercoledì 02 ottobre 2019

D.g.r. 30 settembre 2019 - n. XI/2164

Gestione delle procedure di riconoscimento giuridico e di approvazione delle modifiche statutarie delle persone giuridiche private, ai sensi del d.p.r. 361/2000, in attesa dell'istituzione e piena operatività del registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) di cui al d.lgs. 117/2017

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 6 giugno 2016, n. 106 «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che definisce il Terzo settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», in cui è confluita tutta l'attività di riordino e revisione della normativa degli enti non profit, sia civilistica che fiscale, in base al quale gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e operativamente gestito su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;

Visti, in particolare:

- il termine entro il quale gli enti iscritti nei Registri delle Onlus, delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) adeguano i propri statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, originariamente fissato al 2 febbraio 2019 dall'art. 101, comma 2 del d.lgs. 117/2017, successivamente prorogato al 2 agosto 2019 dall'art. 32 del Decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», infine prorogato al 30 giugno 2020 dall'art. 43 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 102 del d.lgs. 117/2017 con cui vengono abrogate le leggi 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato» e 7 dicembre 2000, n. 383 «Legge sull'associazionismo», oltre che buona parte della «Legge sulle Onlus» (d.lgs. 460/1997), demandando, tra l'altro, nei primi due casi, il decorrere dell'abrogazione dalla data di operatività del RUNTS, mentre, con riguardo alle Onlus, «non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico»;

Dato atto che, ai sensi del d.lgs. 117/2017, nel RUNTS confluiranno i dati relativi agli enti che si iscriveranno nel Registro nonché, per effetto della traslazione, i dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle OdV e delle APS esistenti al giorno antecedente l'operatività del RUNTS;

Visti, altresì:

- gli artt. 14 e seguenti del Codice civile, riguardanti le norme che regolano l'organizzazione e il funzionamento di associazioni e fondazioni;
- l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382», che delega alle Regioni, a far tempo dal 1° gennaio 1978, l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui al Libro I, Titolo II, Capo I, del Codice civile;
- gli artt. 1 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;
- il regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 2 «Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361», in particolare:
 - l'art. 1, comma 2, secondo il quale «le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che

operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro»;

- l'art. 3, comma 5, in base al quale «ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo»;
- i commi 1 e 2 dell'art. 4, che testualmente prevedono:

1. «Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le modalità e nei termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica»;
2. «Il decreto del Presidente che approva le modifiche è adottato in seguito ad istruttoria della Direzione Generale competente in relazione allo scopo della persona giuridica»;

Visto, infine, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate, inoltre:

- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prof. n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, recante le prime indicazioni operative nelle more dell'istituzione del RUNTS;
- le Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prof. n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 13 del 31 maggio 2019, con cui vengono forniti ulteriori chiarimenti in ordine agli adeguamenti statutarî richiesti dal Codice del Terzo settore, con l'ultima delle quali lo stesso Ministero:
 - descrivendo le modalità di traslazione dei dati dagli attuali registri regionali delle APS e ODV nel RUNTS, disciplinata dall'art. 54 del Codice del Terzo settore, chiarisce che solo con l'arrivo del nuovo registro può scattare la «giurisdizione» introdotta dalla riforma, con la conseguenza che «la naturale sede di esercizio della funzione di accertamento circa la effettiva conformità degli statuti alle disposizioni del codice non possa essere che il procedimento, successivo alla traslazione (...), finalizzato al perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, incaricato presso il competente omonimo ufficio istituito presso ciascuna regione/provincia autonoma»;
 - ricorda come la verifica della conformità del nuovo statuto delle Onlus alle disposizioni codicistiche debba essere condotta dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente nell'ambito del procedimento di iscrizione nel RUNTS stesso, stante il perdurare, nel periodo transitorio, dell'efficacia delle disposizioni recate dal d.lgs. n. 460/1997;
 - ritiene, infine, con riferimento all'esplicazione della potestà approvativa, che la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del d.p.r. n. 361/2000 abbia ad oggetto profili meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore assegnato per legge alla competenza dell'ufficio del RUNTS;

Dato atto che:

- per la piena operatività della riforma occorre attendere l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale, che disciplinano l'istituzione e la gestione operativa del RUNTS, incluse le modalità di svolgimento della traslazione dei registri esistenti;
- il RUNTS, una volta concretamente operativo, affiancherà il Registro delle persone giuridiche private, quest'ultimo ricondotto alla disciplina dedicata alle associazioni e alle fondazioni contenuta negli articoli 14 e ss. del Codice civile;

Considerata dunque la necessità - in assenza dei decreti attuativi e sino all'istituzione del RUNTS, nonché del relativo Ufficio territoriale regionale - di fornire indicazioni utili per la gestione transitoria dei procedimenti relativi alle istanze di riconoscimento giuridico e dei procedimenti relativi agli adeguamenti statutarî assunti ai sensi del d.lgs. 117/2017, sia da parte degli enti con personalità giuridica sia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, nel senso che:

1. in sede di riconoscimento giuridico la verifica dello statuto proposto continuerà ad essere effettuata in conformità agli artt. 2 e 7 del d.p.r. 361/2000, in relazione alla materia

trattata e all'ambito territoriale delle finalità istituzionali, come espressamente previsto dall'art. 1, c. 2 del R.R. 2/2001 che riconduce alla Regione il riconoscimento giuridico di associazioni e fondazioni che trattano materie attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, rinviando l'esame circa la sussistenza della conformità al Codice del Terzo settore al controllo dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS, di modo che:

- a) nelle ipotesi di istanza di riconoscimento giuridico presentata mediante due statuti, ossia uno statuto conforme al d.p.r. 361/2000 e uno statuto conforme al d.lgs. 117/2017, la regione avvia il procedimento solo con riferimento allo statuto redatto ai sensi del d.p.r. 361/2000 e, se ricorrono i requisiti previsti dal d.p.r. 361/2000, lo conclude mediante decreto di riconoscimento giuridico. In sede di notifica del decreto la regione comunica che lo statuto redatto ai sensi del d.lgs. 117/2017 è depositato agli atti della Direzione Generale regionale e che esso sarà oggetto di verifica e accertamento da parte dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS, una volta operativo;
 - b) nelle ipotesi di istanza di riconoscimento giuridico presentata mediante uno statuto che richiama ed è conforme esclusivamente al Codice del Terzo settore, la Regione comunica all'ente che l'avvio della procedura è differito al verificarsi dell'operatività del RUNTS e che esso sarà oggetto di verifica e accertamento da parte dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS, fatta salva la facoltà per l'ente di produrre un ulteriore statuto esclusivamente finalizzato al riconoscimento giuridico di cui al d.p.r. 361/2000;
2. per le modifiche statutarie, fino a quando il RUNTS non sarà pienamente operativo, le modifiche continueranno, per gli enti con personalità giuridica, ad essere sottoposte all'approvazione dell'autorità governativa regionale in conformità agli artt. 2 e 7 del d.p.r. 361/2000, di modo che:
- a) nel caso di adozione di modifiche statutarie, da parte degli enti iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche private, non esclusivamente riferite ad un adeguamento al Codice del Terzo settore e finalizzate all'iscrizione al RUNTS, la competenza della Regione, riconosciuta dall'art. 7 del d.p.r. 361/2000, è limitata ai soli controlli da quest'ultimo previsti;
 - b) nelle ipotesi di istanza di modifica statutaria presentata esclusivamente ai fini dell'adeguamento dello statuto alle disposizioni normative in tema di Terzo settore, la Regione provvederà con propria nota a comunicare che:
 - lo statuto, conformandosi alle norme del Terzo settore, riconduce le previsioni di modifica all'istituzione e all'operatività del RUNTS, presupposto che ad oggi ancora non ricorre;
 - la sede di esercizio della funzione di verifica e accertamento circa l'effettiva conformità del nuovo testo statutario alle disposizioni del Codice del Terzo settore sarà rappresentata dal procedimento di controllo finalizzato all'iscrizione al RUNTS, a cura del relativo Ufficio territoriale regionale, incaricato anche delle comunicazioni circa la trasmissione dei dati dai registri di settore al RUNTS e relativa iscrizione nel RUNTS;
 - solo a decorrere dall'iscrizione nel RUNTS, all'ente sarà consentito di utilizzare nella propria denominazione le locuzioni «ETS», «Ente del Terzo settore» o altre a queste simili;
 - pertanto lo statuto è depositato agli atti della Direzione Generale regionale competente in materia, sino all'avveramento delle condizioni di cui sopra;
 - c) nelle ipotesi di istanza di modifiche statutarie presentata mediante due statuti, ossia uno statuto conforme al d.p.r. 361/2000 e uno statuto conforme al d.lgs. 117/2017, la Regione avvia il procedimento solo con riferimento allo statuto redatto ai sensi del d.p.r. 361/2000 e, se ricorrono i requisiti previsti dal d.p.r. 361/2000, lo conclude mediante decreto di approvazione delle modifiche statutarie. In sede di notifica del decreto la Regione comunica che lo statuto redatto ai sensi del d.lgs. 117/2017 è depositato

agli atti e che esso sarà oggetto di verifica e accertamento da parte dell'Ufficio territoriale regionale del RUNTS, una volta operativo;

Dato atto che:

- le indicazioni sopra descritte sono state illustrate e condivise con le Direzioni Generali regionali nell'incontro dell'11 settembre 2019 e sono state condivise con il Tavolo Terzo settore - Gruppo di lavoro sull'attuazione della Riforma (adeguamenti statutarie) nell'incontro del 13 settembre 2019;
- tali indicazioni trovano applicazione per la gestione transitoria e fino alla piena operatività del RUNTS e all'istituzione del relativo Ufficio territoriale regionale, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. 117/2017;

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare le indicazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

2. di stabilire che tali indicazioni trovano applicazione per la gestione transitoria e fino alla piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e all'istituzione del relativo Ufficio territoriale regionale, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

3. di provvedere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini